



# REGIONE MOLISE

## GIUNTA REGIONALE

**Modello B**  
(Atto d'iniziativa delle Strutture dirigenziali che non ha oneri finanziari)

**Seduta del 31-12-2018**

**DELIBERAZIONE N. 602**

**OGGETTO: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/128/CE E DEL D. INM. 22/10/2014" (PAN) PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER I PRODOTTI FITOSANITARI – A.5 MISURE SPECIFICHE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE ACQUATICO E DELL'ACQUA POTABILE E PER LA RIDUZIONE DELL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AREE SPECIFICHE, PUNTI A.5.2, A.5.2.3, A.5.3, A.5.4., A.5.5, A.5.6, A.5.7- LINEE GUIDA DI INDIRIZZO REGIONALI**

### LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno trentuno del mese di Dicembre dell'anno duemiladiciotto nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	TOMA DONATO	PRESIDENTE	Presente
2	COTUGNO VINCENZO	VICE PRESIDENTE	Presente
3	MAZZUTO LUIGI	ASSESSORE	Presente
4	CAVALIERE NICOLA	ASSESSORE	Assente
5	DI BAGGIO ROBERTO	ASSESSORE	Presente
6	NIRO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO

**SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI**

VISTA la proposta di deliberazione n. 517 inoltrata dal SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE- TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE, BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE- TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE, BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE - NICOLINA DEL BIANCO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;

lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta

all'ASSESSORE CAVALIERE NICOLA d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti,

### **DELIBERA**

1. di approvare l'Allegato 1 "*Attuazione della direttiva 2009/128/CE e del D. Inm. 22/10/2014*" (PAN) *Piano d'azione Nazionale per i Prodotti Fitosanitari – A.5 Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari in aree specifiche, punti A.5.2, A.5.2.3, A.5.3, A.5.4., A.5.5, A.5.6, A.5.7- LINEE GUIDA DI INDIRIZZO REGIONALI*";
2. di confermare quale Autorità competente per l'applicazione delle norme e delle procedure sanzionatorie in esso contenute i Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione dei Dipartimenti di Prevenzione dell'Asrem, in sintonia con il competente Servizio Regionale Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Generale della Salute, come già stabilito con D.G.R. n. 90/2015;
3. di demandare ai Servizi Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Generale della Salute, nonché al UOC Sian del Dipartimento Unico della Prevenzioni, la predisposizione di eventuali ulteriori atti applicativi della presente deliberazione, previa acquisizione di eventuali atti tecnici da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, Valorizzazione e Tutela della Montagna, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, del Servizio Tutela Ambientale e dell'ARPA MOLISE;
4. di richiamare i Servizi e gli Enti regionali competenti in materia ambientale, aree protette e tutela delle acque, alla pronta attuazione delle attività e dei monitoraggi previsti dal PAN per i prodotti fitosanitari di cui al D. Lgs. 150/12 e D. Inm. 22/01/2014;
5. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità", trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
6. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione regionale n. 376 del 01/08/2014;
7. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, sul Sito web del Servizio Fitosanitario Regionale e nell'albo Pretorio on-line della Regione Molise.

### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Oggetto: Attuazione della direttiva 2009/128/CE e del D. Inm. 22/10/2014" (PAN) Piano d'azione Nazionale per i Prodotti Fitosanitari – A.5 Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari in aree specifiche, punti A.5.2, A.5.2.3, A.5.3, A.5.4., A.5.5, A.5.6, A.5.7- LINEE GUIDA DI INDIRIZZO REGIONALI;**

VISTO il DPR 23 aprile 2001, n. 290 "*Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti*";

VISTO il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 relativo a "*Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi*";

VISTO il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 riferito a "*Adozione del Piano di azione nazionale per*

*l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150* di seguito denominato PAN;

VISTA la DGR n. 90/15 con la quale è stato disposto, tra l'altro:

- a) di individuare quale Autorità competente al rilascio ed al rinnovo delle abilitazioni, all'acquisto/utilizzo, alla vendita e alla consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari i Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Asrem;
- b) di approvare l'Allegato 1 - *“Disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni all'acquisto/utilizzo, alla vendita ed alla consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari”*;
- c) di confermare tutte le disposizioni previste con la delibera di Giunta regionale n. 452 del 22 marzo 2002 ad esclusione di quelle regolamentate con le nuove disposizioni approvate con il presente provvedimento;
- d) di demandare ai Servizi Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Generale della Salute, nonché al UOC Sian del Dipartimento Unico della Prevenzioni la predisposizione di eventuali ulteriori atti applicativi della presente deliberazione.

PRESO ATTO che:

- il PAN, approvato con D. Inm. 22/01/2014, al punto A.5. **“Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari in aree specifiche”**, in particolare al punto A.5.6, *“Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”*, prevede l'adozione di criteri tecnici gestionali per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari anche in aree extra agricole frequentate dalla popolazione quali le aree urbane, i giardini, le scuole, gli spazi ludici di pubblica frequentazione e tutte le aree a loro servizio;
- lo stesso punto A.5.6 stabilisce che regioni e province autonome possono predisporre linee di indirizzo relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, in conformità a quanto previsto dal Piano;
- al punto A.5.6.2 il Piano stabilisce che regioni e province autonome definiscono protocolli tecnici che regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;

PRESO ATTO altresì:

- che l'iter procedurale della proposta di legge n. 126 del 10.11 2015 avente ad oggetto “Norme di utilizzo di prodotti fitosanitari in agricoltura e nelle aree urbane” si è concluso con esito sfavorevole, come da comunicazione n. 39/2016;
- dell'entrata in vigore, a partire dal 1° giugno 2017, della nuova classificazione dei prodotti fitosanitari CLP di cui al Regolamento 1272/2008, che sostituisce la precedente classificazione DPD;
- dell'assenza di disposizioni del Consiglio Tecnico Scientifico di cui all'art. 6 del D. Lgs. 150/12, pervenute solo in data 25 Ottobre 2017;
- dei continui aggiornamenti normativi sull'uso e sulla registrazione dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento al Reg. UE 1313/2016 e al D. M. Min.Sal. del 16.08.2016 riguardanti l'ammissibilità della sostanza attiva glyphosate, quale diserbante da utilizzare per fini agricoli ed extra-agricoli, comprese le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
- dell'approvazione delle LINEE Guida Nazionali 2018 di Difesa Integrata, che hanno recepito le numerose variazioni di etichetta e di impiego dei formulati commerciali disponibili in commercio, formalizzata dall'OTS, istituito con DM 4890 dell'8 maggio 2014;
- dei continui aggiornamenti tecnici ed amministrativi intervenuti per l'effetto del Reg. (CE) 408/2015, il quale ha individuato diversi principi attivi candidati alla sostituzione;

CONSIDERATA:

- l'importanza di un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari anche in ambiente extra-agricolo e la necessità di tutelare i soggetti potenzialmente esposti;
- la complessità della materia di che trattasi, gestita sulla base della professionalità

conferita dagli Ispettori Fitosanitari operanti in seno al Servizio Fitosanitario Regionale, parte integrante del proponente Servizio;

RILEVATA a tal fine, la necessità di gestione della materia inerente la Difesa Integrata, la Difesa Biologica e dei trattamenti fitosanitari da parte degli enti territoriali competenti sulla base della collaborazione tecnica di soggetti qualificati ed abilitati alla consulenza ai sensi del punto A.1.3 del D. Inm. 22/01/2014 e della D.G.R. n. 90/2015;

FATTE SALVE diverse ulteriori disposizioni emanate dal Mi.P.A.A.F., dal Servizio Fitosanitario Nazionale, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare riferite alle lotte obbligatorie nei confronti dei patogeni da quarantena, nonché alle specifiche misure da adottarsi nelle Aree Protette ai sensi del D. Inm. 22/01/2014, A.5.8. "Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette";

RITENUTO di provvedere

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

- 1) di approvare l'Allegato 1 "**Attuazione della direttiva 2009/128/CE e del D. Inm. 22/10/2014**" (PAN) **Piano d'azione Nazionale per i Prodotti Fitosanitari – A.5 "Misure Aree Specifiche e Protette" e punti A.5.2, A.5.2.3, A.5.3, A.5.4., A.5.5, A.5.6, A.5.7- LINEE GUIDA DI INDIRIZZO REGIONALI**";
- 2) di confermare quale Autorità competente per l'applicazione delle norme e delle procedure sanzionatorie in esso contenute i Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione dei Dipartimenti di Prevenzione dell'Asrem, in sintonia con il competente Servizio Regionale Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Generale della Salute, come già stabilito con D.G.R. n. 90/2015;
- 3) di demandare ai Servizi Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Generale della Salute, nonché al UOC Sian del Dipartimento Unico della Prevenzioni, la predisposizione di eventuali ulteriori atti applicativi della presente deliberazione, previa acquisizione di eventuali atti tecnici da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, Valorizzazione e Tutela della Montagna, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, del Servizio Tutela Ambientale e dell'ARPA MOLISE;
- 4) di richiamare i Servizi e gli Enti regionali competenti in materia ambientale, di aree protette e di tutela delle acque, alla pronta attuazione delle attività e dei monitoraggi previsti dal PAN per il prodotti fitosanitari di cui al D. Lgs. 150/12 e D. Inm . 22/01/2014;
- 5) di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità", trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- 6) di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione regionale n. 376 del 01/08/2014;
- 7) di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, sul Sito web del Servizio Fitosanitario Regionale e nell'albo Pretorio on-line della Regione Molise.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio  
NICOLINA DEL BIANCO

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE-  
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA  
MONTAGNA E DELLE FORESTE,  
BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE  
Il Direttore  
NICOLINA DEL BIANCO

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

**IL SEGRETARIO  
VINCENZO ROSSI**

**IL PRESIDENTE  
DONATO TOMA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

**ALLEGATO 1****Attuazione della direttiva 2009/128/CE e del D. Inm. 22/10/2014” (PAN) Piano d’azione Nazionale per i Prodotti Fitosanitari – A.5 “ Misure Aree Specifiche e Protette” e punti A.5.2, A.5.2.3, A.5.3, A.5.4., A.5.5, A.5.6, A.5.7- LINEE GUIDA DI INDIRIZZO REGIONALI**

Il presente PROTOCOLLO TECNICO, in applicazione del D. Inm. 22/01/2014, recepisce le seguenti misure:

- A.2.2. – *Informazione preventiva da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari;*
- A.5.2.3- *Misure volontarie di accompagnamento –Corpi idrici superficiali;*
- A.5.3. – *Acque di balneazione;*
- CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) dettati del DM 15 febbraio 2017 di cui ai punti A.5.4. - A.5.5. del D. Inm. 22/01/2014- *“Misure per la riduzione e/o eliminazione dell’uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle e/o lungo le linee ferroviarie esulle o lungo le strade;*

REGOLAMENTA i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili di cui al Decreto 22 gennaio 2014, A.5.6 *“Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”;*

RECEPISCE, inoltre:

- A.5.7 – *“Misure per la riduzione dei rischi nelle aree trattate di recente con prodotti fitosanitari e frequentate dagli operatori agricoli o ad essi accessibili” definite dal D. Inm. 22/01/2014*

Considerato che l’utilizzo dei prodotti fitosanitari negli ambiti citati, rappresenta un potenziale rischio ambientale e per la salute pubblica, la Regione MOLISE adotta il presente protocollo tecnico, in accordo con l’emanazione di specifici CAM nazionali riferiti alle linee ferroviarie e alle strade di comunicazione. Oltre alle tematiche trattate ai punti A.5.4, A.5.5. e A.5.6, la cui gestione è espressamente delegata agli enti territoriali competenti, sono evidenziate nel presente Protocollo Tecnico tutte le ulteriori misure dirette a mitigare il pericolo dell’uso dei mezzi tecnici inseriti nella categoria dei prodotti fitosanitari nei confronti della popolazione e della fauna in genere, dei corpi idrici superficiali e delle le aree trattate di recente, sulle quali è opportuno esercitare una vigilanza capillare a livello locale.

Le indicazioni contenute sono soggette ai continui aggiornamenti tecnici e procedurali disposti dai Ministeri e dalle Autorità competenti.

### **A.2.2 - Informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari.**

*“L'obbligo di segnalazione del trattamento, secondo le modalità stabilite dalle regioni e provincie autonome, è prevista nei seguenti casi:*

*impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone (sentieri natura, percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto, piste ciclabili, aree di sosta, ecc.) e in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti realizzati in parchi o giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc.;*

*quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012;*

*quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dalle regioni o dagli enti locali territorialmente competenti, sulla base anche delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero della salute, che potrà tener conto di eventuali proposte del consiglio.*

*La segnalazione è finalizzata alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate. Esse devono essere informate dell'esecuzione del trattamento, con l'apposizione di specifiche indicazioni ai bordi delle zone interessate che riportino idonee avvertenze.”*

In applicazione delle disposizioni del PAN sopra testualmente riportate, **su tutto il territorio della Regione Molise è altresì obbligatoria la segnalazione dei trattamenti ovunque e da chiunque effettuati**, al fine di tutelare la salute della popolazione, nonché degli animali domestici e/o della fauna selvatica, esposta al pericolo di contaminazione derivante dall'uso dei prodotti fitosanitari.

La segnalazione è effettuata tramite cartelli realizzati secondo lo schema di seguito riportato, combinati con scritte e grafica in modo da risultare utili ed efficaci all'individuazione del pericolo anche da parte di minori, soggetti non alfabetizzati e/o di lingua straniera.

Nel caso di trattamenti effettuati su vaste aree, sia urbane che extra-urbane, tutte le informazioni preventive ed operative dirette alla popolazione residente, dovranno essere pubblicizzate in modo adeguato da parte dell'Ente territorialmente competente, almeno tre giorni prima della loro effettuazione, utilizzando contemporaneamente tutti i mezzi disponibili, tra cui l'apposizione di specifici manifesti, comunicazioni attraverso mezzi di informazione regionale (televisione, radio, giornali), pubblicazione sul proprio sito web.

È richiesta la massima attenzione da parte delle Ditte esecutrici di trattamenti fitosanitari destinati alle colture agrarie, ornamentali o al contenimento di parassiti potenzialmente dannosi alla salute pubblica, per evitare fenomeni di deriva della soluzione e conseguente mancato raggiungimento della superficie bersaglio.

Un pericolo gravissimo per la salute umana, degli animali domestici e della fauna selvatica è, infatti, rappresentato dalla possibile ingestione di parti vegetali, colture e frutti prima della scadenza dei tempi di carenza dei principi attivi riportati sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato o, addirittura, non registrati presso il Ministero della Salute per specifici usi.

Si richiama infine l'attenzione sul concetto di intossicazione cronica che, a differenza dell'intossicazione acuta, non risulta immediatamente avvertibile dai soggetti esposti, sia operatori/utilizzatori che soggetti sensibili esterni, se non quando si manifestano gravi patologie anche a distanza di tempo.



# DIVIETO DI ACCESSO

## COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI

Sostanza attiva utilizzata o nome commerciale dei prodotti fitosanitari utilizzati nel trattamento

---



---

Fraasi di pericolo CE/1272/2008: H\*

---

\*Le fraasi di pericolo H si trovano in etichetta e/o nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari

### DATA DEL TRATTAMENTO

Giorno	Mese	Ora inizio

### DURATA DIVIETO DI ACCESSO

24 ore	48 ore
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato in etichetta dei PF utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione non può essere inferiore alle 48 ore.



### **A.5.2.3- Misure volontarie di accompagnamento –Corpi idrici superficiali**

La contaminazione dei corpi idrici superficiali a seguito dell'uso dei prodotti fitosanitari in ambiente agricolo ed extra-agricolo può essere generata da inquinamenti puntiformi e diffusi.

I primi possono essere causati da:

- scorretta gestione prodotti soluzioni residue dei trattamenti fitosanitari;
- smaltimento acque di lavaggio macchine irroratrici;

Gli inquinamenti diffusi sono conseguenza di fenomeni:

- a) deriva;
- b) ruscellamento;
- c) drenaggio;
- d) erosione.

Le specifiche Misure di mitigazione, dirette a ridurre le varie tipologie di contaminazione, sono state oggetto di studio e valutazione nei progetti TOPPS, promossi dall'Unione Europea e dall'Associazione europea dei produttori di Agrofarmaci (ECPA), che hanno portato alla realizzazione di linee guida per la protezione delle acque, alla cui consultazione si rimanda per ogni approfondimento necessario (<http://www.topps.unito.it/area-download.html>), a completamento ed integrazione dell'attività di formazione/aggiornamento già prevista dalla DGR n. 90/15.

I progetti TOPPS hanno riguardato inizialmente la prevenzione e mitigazione dei rischi d'inquinamento puntiforme da agrofarmaci (Progetto TOPPS (2006-2008) Life-Ecpa (2009-2011)) e dal 2011 (Progetto TOPPS – Prowadis) si sono concentrati anche sulla prevenzione e mitigazione dell'inquinamento diffuso, principalmente legato ai fenomeni di deriva e ruscellamento dei prodotti fitosanitari, con l'obiettivo ultimo di definire le migliori Pratiche Agricole (BMP) che tutti gli utilizzatori e i tecnici del settore dovrebbero adottare nelle diverse fasi operative del trattamento fitoiatrico.

### **Elencazione sintetica MISURE di prevenzione per inquinamento puntiforme**

#### **Trasporto**

- Quando possibile, farsi consegnare direttamente gli agrofarmaci dal proprio rivenditore.
- Trasportare gli agrofarmaci nei loro contenitori originali con le etichette integre e leggibili.
- Avere sull'unità di trasporto un elenco dei numeri di emergenza. *I più importanti sono il 115 ed il 118, che consentono di allertare vigili del fuoco e pronto soccorso medico.*
- Evitare di trasportare grandi quantità di agrofarmaci.
- Durante il trasferimento dal centro aziendale al campo, assicurarsi che il trattore, la macchina irroratrice e le confezioni degli agrofarmaci siano stabili.
- Assicurarsi che non si verifichino perdite accidentali di prodotto.
- Se possibile, evitare di attraversare corsi d'acqua con la macchina irroratrice.

#### **Carico/scarico**

- Utilizzare un piano di carico del veicolo privo di spigoli o sporgenze taglienti ed in grado di contenere eventuali perdite di prodotto.
- Disporre i contenitori degli agrofarmaci integri, parzialmente utilizzati o vuoti ma non risciacquati, sempre con le chiusure rivolte verso l'alto.
- Osservare sempre le indicazioni riportate sugli imballaggi (es. "alto", "fragile", ecc.). Prima di partire, controllare sempre che il carico sia correttamente bilanciato e ben sistemato.
- Evitare di danneggiare gli imballaggi e le confezioni degli agrofarmaci durante le operazioni di carico e scarico.
- Verificare sempre che gli imballaggi secondari (es. scatoloni di cartone, casse di legno) siano integri e che i pallets siano privi di sporgenze taglienti.

- Dopo aver scaricato le confezioni di agro farmaci controllare sempre che non vi siano state perdite sul piano di carico del veicolo.
- Dopo aver scaricato le confezioni di agrofarmaci, verificare sempre che siano integre prima di manipolarle.

### **Stoccaggio**

- Ubicare il magazzino degli agrofarmaci lontano dalle aree più sensibili all'inquinamento (pozzi, corsi d'acqua superficiali) al fine di minimizzare i rischi.
- I magazzini per gli agrofarmaci mobili oppure utilizzati temporaneamente devono essere posizionati lontano dalle aree più sensibili all'inquinamento.
- Dotare il centro aziendale di un'area attrezzata per la preparazione della miscela ed il riempimento dell'irroratrice; quest'area si deve trovare in prossimità del magazzino degli agrofarmaci.
- Non lasciare mai il magazzino degli agrofarmaci incustodito mentre è aperto.
- Stoccare gli agrofarmaci in locali oppure armadi chiusi a chiave.
- Apporre sempre i cartelli di pericolo appropriati all'entrata del magazzino.
- Utilizzare sempre magazzini per prodotti fitosanitari che siano a prova di fuoco.
- Separare i canali di scolo delle acque piovane del magazzino da quelli destinati alla raccolta delle acque contaminate con gli agrofarmaci.
- Il locale di stoccaggio dovrebbe essere dotato di un sistema per la raccolta delle acque contaminate da agrofarmaci.
- Nel magazzino utilizzare sempre ripiani in materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti
- Proteggere le confezioni in carta (es. sacchi dei formulati in polvere) dal contatto con spigoli e margini taglienti.
- Conservare gli agrofarmaci nei loro contenitori originali con le etichette originali integre e leggibili.
- Controllare che le confezioni non siano danneggiate o deteriorate prima di movimentarle.
- Isolare le confezioni danneggiate e/o che presentano perdite.
- Conservare nel magazzino soltanto le quantità di agrofarmaci necessarie per l'utilizzo corrente.
- Fornire il magazzino dei prodotti fitosanitari di adeguati strumenti (es. bilance, cilindri graduati) per misurarne il peso/volume.
- Conservare i contenitori di agrofarmaci vuoti in uno spazio apposito al riparo dalla pioggia.

### **Versamenti/perdite di prodotto**

- I pavimenti dei magazzini per i prodotti fitosanitari dovrebbero essere lisci per facilitarne la pulizia.
- Contenere e smaltire immediatamente in condizioni di sicurezza tutti i versamenti e le perdite accidentali di prodotto.
- Il magazzino dovrebbe essere fornito di materiale idoneo per tamponare i versamenti accidentali di prodotto.
- Non immettere le acque di lavaggio dei versamenti accidentali di prodotto nei canali di scolo.

### **Gestione delle emergenze**

- Tenere sempre a disposizione nel magazzino (o nei pressi dell'armadietto chiuso a chiave) l'elenco delle procedure di emergenza da adottare in caso di incendio.
- In caso di incendio, *all'interno o in prossimità del magazzino degli agrofarmaci*, chiamare subito i Vigili del Fuoco. *Non tentare di spegnere le fiamme fino a che non vi sia del personale autorizzato sul posto che possa supervisionare le vostre azioni.*

- In caso di incendio, evitare di utilizzare eccessivi volumi d'acqua, così da minimizzare il fenomeno di ruscellamento delle acque contaminate e impiegare i dispositivi più idonei per lo spegnimento (es estintori a polvere). *Polvere, schiuma e acqua nebulizzata (non getti) possono essere i mezzi più appropriati e sicuri per estinguere le fiamme senza aumentare i rischi di perdite incontrollate di agro farmaci nell'ambiente. (Guidelines for the safe transport of pesticides, GIFAP, 1987, Chapter: Emergency procedures).*
- In caso di incendio, raccogliere e conservare le acque contaminate da agrofarmaci.
- In caso di incendio, raccogliere il materiale contaminato per poterlo smaltire correttamente in condizioni di sicurezza.

### **Pianificazione del trattamento fitoiatrico**

- Pianificare sempre le attività legate alla distribuzione dei prodotti fitosanitari.
- Utilizzare gli ugelli appropriati per il trattamento che si deve effettuare.
- Individuare la posizione di tutte le aree più sensibili all'inquinamento.
- Costruire adeguatamente i pozzi abbandonati e dotarli di appropriata copertura.
- Non trattare se il terreno è gelato o coperto di neve.
- Non trattare se il terreno è allagato (eccetto il caso delle risaie).
- Non trattare se sono previste piogge intense.

### **Attrezzatura**

- Impiegare attrezzature con marchio CE e quelle che soddisfano i requisiti previsti dalle Norme internazionali EN.
- Utilizzare irroratrici dotate di dispositivi antigoccia sugli ugelli. *I dispositivi antigoccia devono garantire che 8 secondi dopo la chiusura delle valvole non vi sia più liquido che fuoriesce dagli ugelli. Da ciascun ugello non devono uscire più di 2 ml di liquido nei 5 minuti successivi (EN 12761). Questa specifica è riportata anche nella EN 13790 (5 s dopo l'interruzione dei getti non si deve avere gocciolamento dagli ugelli) e nelle linee guida ENAMA ([www.enama.it](http://www.enama.it)).*
- I getti erogati dagli ugelli non devono mai colpire parti della macchina irroratrice.
- Utilizzare irroratrici che siano in grado di rendere minimo il volume di miscela non distribuibile (non aspirata dalla pompa e residua nelle tubazioni).
- Impiegare irroratrici dotate di serbatoio lava impianto.
- Utilizzare irroratrici che consentano di raccogliere il liquido dal rubinetto di scarico del serbatoio senza contaminarsi.

### **Controllo funzionale e taratura macchine irroratrici**

- Effettuare sempre la regolazione (taratura) dell'irroratrice.
- Impiegare volumi di distribuzione adeguati in funzione del tipo di trattamento.
- Effettuare la regolazione dell'irroratrice utilizzando acqua pulita.
- Utilizzare i dati della regolazione/taratura (Box 1 e Box 2) e della superficie da trattare, e le indicazioni riportate in etichetta per calcolare esattamente le quantità di acqua e di agrofarmaco necessarie per l'esecuzione del trattamento.
- Verificare il corretto funzionamento dell'irroratrice dopo i lunghi periodi di non utilizzo.
- Impiegare macchine irroratrici sottoposte a controllo funzionale periodico.
- Effettuare tutte le operazioni di regolazione/taratura e di manutenzione dell'irroratrice lontano da pozzi, sorgenti, canali ed aree sensibili all'inquinamento delle acque.

### **Preparazione della miscela e riempimento dell'irroratrice**

- Non lasciare incustodita la macchina irroratrice durante la fase di riempimento.

- Durante la fase di riempimento dell'irroratrice, non far traboccare la miscela o la schiuma dal serbatoio.
- Non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso.
- Gli agrofarmaci che non siano in un contenitore ben chiuso non devono essere lasciati incustoditi.
- Preparare la miscela fitoiatrice soltanto immediatamente prima di effettuare il trattamento.
- Rendere minimi i residui di miscela a fine trattamento.
- Non preparare la miscela fitoiatrice né riempire l'irroratrice con il prodotto fitosanitario in prossimità di un corso d'acqua o di un pozzo.
- Non realizzare le nuove aree per la preparazione della miscela ed il riempimento dell'irroratrice in prossimità di zone sensibili all'inquinamento delle acque.
- Non effettuare mai il riempimento dell'irroratrice direttamente dai pozzi.
- Evitare di effettuare il riempimento dell'irroratrice direttamente dai corsi d'acqua.
- Prevenire la contaminazione dell'area destinata al riempimento dell'irroratrice.
- Effettuare le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice, risciacquo dei contenitori da una postazione stabile e sicura.
- Effettuare le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori impiegando gli appositi dispositivi pre-miscelatori.
- Non danneggiare i contenitori di agrofarmaci durante le operazioni di apertura degli stessi.
- Utilizzare gli appositi misurini per il dosaggio quando necessario.
- Chiudere immediatamente dopo l'uso i contenitori di agrofarmaci non ancora vuoti.
- Evitare di generare nuvole di polvere, schizzi e sversamenti di prodotto durante la fase di riempimento dell'irroratrice.
- Risciacquare immediatamente i contenitori di agro farmaci vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio alla miscela fitoiatrice da distribuire.
- Inserire il prodotto fitosanitario nel serbatoio principale della macchina quando quest'ultimo è riempito per la metà del volume che si deve distribuire con acqua.
- Utilizzare soltanto miscele di prodotti fitosanitari autorizzate.

### **Durante l'esecuzione del trattamento fitoiatrice**

#### **Contaminazione diretta**

- Effettuare immediatamente gli interventi di riparazione che si rendano necessari sull'irroratrice per evitare perdite, gocciolamenti, ecc.
- Non irrorare su corsi d'acqua, pozzi, fontane, canali discolo e superfici asfaltate.
- Evitare di contaminare il suolo in prossimità dei pozzi.
- Non effettuare la distribuzione della miscela fitoiatrice con l'irroratrice ferma.

#### **Deriva**

- Non provocare fenomeni di deriva.
- Non irrorare le fasce di rispetto.
- Evitare di effettuare i trattamenti fitoiatrici se vi sono rischi di contaminazione dei sistemi di drenaggio.
- Non provocare fenomeni di ruscellamento.

### **Pulizia dell'irroratrice**

- Effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice.
- Utilizzare la miscela residua nel serbatoio (distribuendola in campo dopo averla diluita con acqua).
- Effettuare la pulizia interna dell'irroratrice quando opportuno.
- Effettuare il lavaggio dell'irroratrice con il volume d'acqua minimo necessario.

- Non effettuare la pulizia dell'irroratrice in prossimità di un corpo idrico.
- Ripetere le operazioni di lavaggio dell'irroratrice più volte.
- Non smaltire la miscela residua nell'irroratrice direttamente nel suolo.
- Se non è possibile effettuare il lavaggio in campo, convogliare le acque di lavaggio dell'irroratrice in appositi serbatoi di raccolta.
- Ricoverare l'irroratrice in apposite aree di rimessaggio.
- Assicurarsi che non si verifichino perdite di prodotto durante le riparazioni dell'irroratrice.

### **Gestione dei prodotti reflui del trattamento**

#### **Prevenzione**

- Minimizzare la produzione di rifiuti e di miscela residua al termine del trattamento.

#### **Smaltimento dei contenitori**

- Leggere le istruzioni riportate in etichetta per lo smaltimento delle confezioni vuote.
- Non interrare e non bruciare mai i rifiuti pericolosi.

#### **Prodotti obsoleti**

- Assicurarsi che i prodotti che sono prossimi ad essere esclusi dalla registrazione siano utilizzati entro i termini consentiti.
- Stoccare gli agrofarmaci non più registrati in un'area ben identificata e protetta.
- Smaltire gli agrofarmaci non più registrati secondo le disposizioni di legge.
- Non immettere mai agrofarmaci concentrati nelle fognature o nei canali di scolo.
- Non versare mai agrofarmaci concentrati nel terreno.

#### **Smaltimento reflui**

- Stoccare i residui di miscela fitoiatrica in modo sicuro prima del loro riutilizzo, smaltimento o trattamento (es. depurazione) in azienda.
- Non versare mai liquidi contenenti agrofarmaci direttamente o indirettamente (es. attraverso i canali di scolo, nei corpi idrici).
- Riutilizzare le frazioni di miscela diluita.

#### **Smaltimento rifiuti solidi**

- Smaltire i rifiuti solidi contaminati con agrofarmaci secondo le leggi vigenti.
- Dopo opportuno trattamento riciclare i rifiuti solidi prodotti al termine della distribuzione.
- I rifiuti solidi non biodegradabili o già riciclati dovrebbero essere smaltiti come rifiuti pericolosi.  
*I rifiuti solidi non biodegradabili contaminati da agrofarmaci, (ad esempio sabbia impiegata per tamponare gli sversamenti di agrofarmaco) devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Diversamente smaltirli attraverso ditte specializzate in luoghi ufficialmente deputati al trattamento dei rifiuti pericolosi.*

### **Elencazione sintetica MISURE per prevenzione inquinamento diffuso**

#### **DERIVA**

La deriva è la quantità di miscela erogata dall'irroratrice nel corso del trattamento fitosanitario che viene allontanata dall'area oggetto della distribuzione. Il rischio di deriva dipende da numerosi fattori e può essere considerevolmente ridotto adottando specifiche misure.

### ***1) Fattori ambientali***

- Mantenere fasce vegetate o disporre barriere frangivento nei campi dove si distribuiscono gli agrofarmaci e le aree sensibili all'inquinamento;
- Impiegare dispositivi e accorgimenti per limitare la deriva, in particolare quando si effettua la distribuzione su bersagli che intercettano poco la miscela irrorata (ridotta area fogliare, stadio vegetativo precoce, ecc.);
- Costruire e coprire adeguatamente i pozzi;
- Controllare la legislazione locale e le istruzioni riportate sulle etichette dei PF in merito all'osservazione di zone di rispetto (Buffer zones) per prevenire la contaminazione di aree sensibili;
- Mantenere fasce vegetate o disporre barriere frangivento nei campi dove si distribuiscono gli agrofarmaci e le aree sensibili all'inquinamento.

### ***2) Condizioni metereologiche***

- Distribuire gli agrofarmaci in condizioni atmosferiche stabili;
- Controllare le previsioni metereologiche prima di pianificare la distribuzione degli agrofarmaci in campo;
- Verificare le condizioni metereologiche presenti nel momento in cui ci si appresta alla distribuzione degli agrofarmaci in campo;
- Non distribuire gli agrofarmaci quando la velocità del vento è eccessiva.

### ***3) Generazione dello spray***

- Impiegare prodotti coadiuvanti antideriva se raccomandati dal produttore dell'agrofarmaco;
- Preferire l'impiego di ugelli che producono una limitata quantità di gocce molto fini (<100millimicron) ed adottare pressioni di esercizio contenute;
- Utilizzare ugelli ufficialmente classificati come antideriva;
- Impiegare ugelli ad iniezione d'aria sulle barre irroratrici;
- Impiegare ugelli ad iniezione d'aria sulle macchine irroratrici su vigneto e frutteto;
- Ridurre la velocità dell'aria nei diffusori pneumatici;
- Ridurre la velocità di rotazione del disco negli ugelli centrifughi.

### ***4) Attrezzature per l'irrorazione***

- Fare l'inventario dei dispositivi antideriva disponibili sulla propria macchina irroratrice;
- Impiegare macchine irroratrici certificate;
- Impiegare barre irroratrici equipaggiate con porta ugelli multipli;
- Verificare la classificazione nazionale dei dispositivi in grado di ridurre la deriva e le eventuali indicazioni in merito fornite dalle autorità locali;
- Impiegare tecniche di distribuzione che consentano di ottimizzare l'uso degli agrofarmaci;
- Impiegare macchine irroratrici classificate in grado di ridurre la deriva;
- Utilizzare macchine irroratrici sottoposte regolarmente al controllo funzionale;
- Impiegare/acquistare macchine irroratrici che soddisfino tutti i requisiti delle norme internazionali EN armonizzate;
- Impiegare irroratrici equipaggiate con sistemi di compensazione della pressione di esercizio nelle sezioni di barra (ritorni calibrati).

### ***5) Regolazione dell'irroratrice***

- Adottare la minima distanza tra ugello e bersaglio in grado di garantire l'efficacia del trattamento;

- Effettuare la regolazione dell'irroratrice avendo cura di ridurre la deriva;
- Impiegare la velocità di avanzamento utile per garantire l'efficacia del trattamento;
- Negli ugelli a polverizzazione per pressione impiegare la pressione di esercizio più bassa in grado di garantire l'efficacia del trattamento;

### **6) Utilizzo dell'irroratrice**

- Non distribuire mai la miscela fitoiatrica sulle aree di rispetto (Buffer zones) e su altre aree che non siano la coltura oggetto del trattamento.

#### **Accorgimenti specifici per colture erbacee:**

- Impiegare irroratrici dotate di sistemi di stabilizzazione della barra efficienti;
- Impiegare le barre irroratrici equipaggiate con manica d'aria sulla coltura sviluppata;
- Sulle barre irroratrici equipaggiate con manica d'aria, regolare opportunamente la velocità del flusso dell'aria in funzione delle condizioni in cui si effettua il trattamento;
- Sulle barre irroratrici equipaggiate con manica d'aria, regolare opportunamente l'inclinazione degli ugelli rispetto a quella del flusso d'aria in funzione delle condizioni in cui si effettua il trattamento;
- Impiegare barre irroratrici schermate;
- Utilizzare barre irroratrici equipaggiate con barre crop-tilter;
- Impiegare barre irroratrici progettate per effettuare la distribuzione solo lungo le file della coltura;
- Impiegare barre irroratrici progettate per effettuare la distribuzione solo lungo le file della coltura e schermate;
- Impiegare irroratrici dotate di sistemi di identificazione del bersaglio(es. sensori);
- Impiegare sistemi automatici per il controllo dell'altezza di lavoro della barra;
- Utilizzare barre irroratrici dotate di sistemi GPS;
- Considerare la possibilità di impiegare barre umettanti per il controllo selettivo delle erbe infestanti.

#### **Accorgimenti specifici per colture arboree:**

- Utilizzare le reti antigrandine come barriera fisica per contenere la deriva;
- Utilizzare irroratrici schermate con sistemi di ricircolo della miscela fitoiatrica (es. irroratrici a tunnel);
- Limitare l'utilizzo delle irroratrici tipo cannone;
- Utilizzare irroratrici equipaggiate per la regolazione della direzione del flusso d'aria;
- Utilizzare irroratrici equipaggiate per la regolazione della velocità del flusso d'aria;
- Utilizzare irroratrici equipaggiate per la chiusura del flusso d'aria su ciascun lato della macchina;
- Impiegare irroratrici con ugelli attivabili individualmente;
- Regolare il profilo di distribuzione in funzione delle caratteristiche del bersaglio;
- Regolare opportunamente la velocità e la direzione del flusso d'aria in funzione delle condizioni presenti al momento del trattamento;
- Adattare la velocità di avanzamento al volume ed alla velocità dell'aria generata dal ventilatore;
- Chiudere o ridurre l'erogazione del flusso d'aria verso l'esterno dell'appezzamento quando si trattano i filari di bordo oppure quando si opera in prossimità di aree sensibili all'inquinamento;
- Preferire l'impiego di irroratrici scavalcanti in grado di effettuare il trattamento completo di uno o più filari con un singolo passaggio della macchina;
- Utilizzare irroratrici provviste di sensori per il riconoscimento della presenza del bersaglio;
- Utilizzare irroratrici dotate di sistemi GPS.

## RUSCELLAMENTO

Il ruscellamento determina il trasporto di sostanze disciolte nell'acqua o di particelle solide di suolo (erosione) e può determinare il trasferimento di prodotti fitosanitari ed elementi nutritivi ai corpi idrici superficiali. Può originarsi:

- per riduzione dell'infiltrazione nel suolo, quando l'intensità della pioggia è maggiore della capacità d'infiltrazione del suolo (spesso dovuto alla formazione della crosta);
- per saturazione del suolo, quando il suolo è in condizione di saturazione e l'acqua in eccesso ristagna sulla sua superficie;
- flusso concentrato, quando l'acqua si accumula e si concentra in flussi visibili, in genere associato all'erosione.

Varie sono le possibili misure di prevenzione e contenimento:

### *a) Gestione del suolo:*

- Minima lavorazione;
- Preparazione del letto di semina;
- Riduzione compattamento superficiale (crosta);
- Riduzione compattamento sottosuperficiale;
- Gestione e orientamento delle carreggiate destinate al passaggio delle macchine agricole;
- Arginature trasversali;
- Lavorazione lungo le curve di livello.

### *b) Pratiche colturali:*

- Rotazione colturale;
- Coltivazione a strisce interrotte/alternate;
- Colture di copertura annuali;
- Doppia semina;
- Inerbimento in frutteti e vigneti;
- Ampliamento delle capezzagne.

### *c) Fasce tampone vegetate*

- Realizzazione e gestione di fasce tampone aziendali;
- Realizzazione e gestione delle fasce tampone ai bordi degli appezzamenti;
- Realizzazione e gestione delle fasce tampone ripariali;
- Realizzazione e Gestione delle fasce tampone nelle linee di impluvio;
- Insediamento e gestione delle siepi;
- Insediamento e gestione delle aree boschive;
- Gestione delle aree di accesso ai campi.

### *d) Strutture di ritenzione e dispersione*

- Insediamento e gestione di canali e fossi vegetati;
- Insediamento e gestione di bacini di ritenzione/aree umide artificiali;
- Realizzazione e gestione di barriere protettive a bordo campo;
- Realizzazione di strutture di dispersione.



*e) Corretto uso dei prodotti fitosanitari*

- Ottimizzazione dei calendari di applicazione dei prodotti fitosanitari;
- Ottimizzazione della distribuzione stagionale dei prodotti fitosanitari;
- Scelta del prodotto fitosanitario più adatto.

*f) Irrigazione*

- Scelta delle tecnologie di irrigazione più appropriate;
- Ottimizzazione dei tempi e dei volumi di irrigazione.

***A.5.3. – Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione***

*Ai fini della tutela della salute pubblica, è vietato l'uso di prodotti fitosanitari nel tratto di riva che costituisce accesso diretto alle acque di balneazione, individuate ai sensi del decreto legislativo 116/2008.*

*In deroga a tale divieto, per il contenimento o l'eliminazione di organismi nocivi e per la tutela della salute pubblica, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare l'utilizzo di prodotti fitosanitari scelti in funzione della loro minore pericolosità, dei rischi connessi al loro impiego e alle loro specifiche modalità di applicazione.*

***Il vincolo resta confermato, fatte salve ulteriori successivi atti e precisazioni ministeriali, regionali e comunali, con particolare riferimento agli specifici decreti di lotta obbligatoria e/o di tutela ambientale emanati dai competenti Ministeri (Mi.P.A.A.F., Ministero della Salute, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).***

**A.5.4 e A.5.5 - Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade.**

È necessario ridurre e/o eliminare, per quanto possibile, l'uso dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade, e i rischi connessi al loro utilizzo ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici), riducendo le dosi di impiego dei prodotti fitosanitari e utilizzando, per la loro distribuzione, attrezzature e modalità di impiego che consentano di ridurre al minimo le perdite nell'ambiente. I Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Salute e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con il supporto del Servizio Fitosanitario Nazionale, con il Decreto ministeriale 15 febbraio 2017 recante "Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle e lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade", hanno adottato Criteri Ambientali Minimi (CAM) da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade. ***I medesimi CAM devono essere obbligatoriamente adottati anche dai soggetti che eseguono i trattamenti fitosanitari direttamente e non tramite affidamenti a terzi o gare d'appalto.***

**Sono integralmente recepiti come CAM da applicare anche sul territorio della Regione Molise, i CAM indicati nell'Allegato del suddetto DM 15 Febbraio 2017, che viene di seguito integralmente riportato, in considerazione della loro rispondenza tecnica alle disposizioni introdotte dalla Direttiva 128/2009/CEE, dal D. L.vo 150/12 e dal D. Inm. 22/01/2014.**

**DM 15 Febbraio 2017**

Adozione dei Criteri Ambientali Minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade –

**Art. 1**

***Criteri per i trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie sulle o lungo le strade***

- 1. Negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade e le autostrade sono inseriti obbligatoriamente i criteri ambientali minimi di cui all'allegato al presente decreto.***
- 2. I soggetti che eseguono i trattamenti fitosanitari di cui al comma 1 direttamente e non tramite affidamenti a terzi o gare di appalto sono tenuti ad adottare i medesimi criteri indicati nell'allegato al presente decreto.***

---

**ALLEGATO al DM 15 febbraio 2017**

**1. PREMESSA.**

Il presente documento attua le disposizioni individuate dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (di seguito anche Piano di azione nazionale o PAN) adottato con decreto 22 gennaio 2014 ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante attuazione della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

La direttiva 2009/128/CE, all'art. 11, comma 2, lettera *d*), ha fornito indicazioni specifiche che riguardano la «riduzione, per quanto possibile, o l'eliminazione dell'applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento».

Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, ha identificato nel Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari lo strumento per definire le «misure appropriate per la tutela dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile

dall'impatto dei prodotti fitosanitari», che, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera e), comprendono la riduzione o l'eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade e le linee ferroviarie.

Il Piano di azione, adottato con il decreto 22 gennaio 2014, ha previsto ai punti A.5.4 e A.5.5 l'adozione di criteri ambientali minimi (CAM), da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da inserire obbligatoriamente negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade.

I CAM definiti nel presente documento sono aggiornati periodicamente per tener conto dell'evoluzione della normativa, delle innovazioni tecnologiche e dell'esperienza acquisita.

## 2. OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

I criteri ambientali minimi (CAM) indicati di seguito devono essere inseriti negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade e le autostrade. Anche i soggetti che eseguono direttamente i trattamenti fitosanitari sono tenuti ad adottare i medesimi criteri.

I CAM rappresentano un mezzo per:

- tutelare l'ambiente acquatico e l'acqua potabile;
- tutelare la salute;
- tutelare gli ecosistemi naturali.

I CAM si suddividono in criteri ambientali «di base» e «premianti» e sono finalizzati a promuovere una maggiore sostenibilità ambientale, economica e sociale dei servizi offerti, garantendo comunque il rispetto delle leggi nazionali e regionali.

Le stazioni appaltanti devono introdurre obbligatoriamente i criteri di base indicati nel presente documento nelle proprie procedure d'appalto e utilizzare i «criteri premianti» quando aggiudicano le gare d'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I CAM sono collegati alle singole fasi di definizione dell'appalto in modo da facilitare il compito della stazione appaltante che deve introdurli nelle proprie gare e sono raggruppati in sezioni come di seguito descritto:

- oggetto dell'appalto (criterio di base): è riportato il testo dell'oggetto dell'appalto, con evidenza delle caratteristiche di sostenibilità ambientale delle attività previste;
- selezione dei candidati (criterio di base): vi sono descritti i requisiti di qualificazione soggettiva atti a provare la capacità tecnica del candidato ad eseguire l'appalto in modo da avere il minore impatto sull'ambiente;
- specifiche tecniche (criteri di base): vi sono descritte le caratteristiche delle attività previste;
- condizioni di esecuzione (criteri di base): vi sono descritte le condizioni di esecuzione che l'appaltatore deve rispettare durante lo svolgimento del contratto;
- criteri premianti (criteri di aggiudicazione): vi sono descritti i criteri di valutazione dell'offerta che, conformemente a quanto stabilito dal codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere utilizzati nei casi di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo a priori a ciascuno di essi un punteggio premiante indicato nei documenti di gara. I criteri premianti sono atti a selezionare prodotti, servizi e lavori più sostenibili di quelli che si possono ottenere con il rispetto dei soli criteri di base.

Per ogni criterio ambientale è stabilita una verifica che consiste nella documentazione che l'offerente, l'aggiudicatario provvisorio o l'appaltatore è tenuto a presentare per comprovare la conformità del servizio al criterio e i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare in alternativa alle prove dirette, ove esistenti.

## 3. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO.

### 3.1 - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tra le forme di aggiudicazione previste dal codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, è particolarmente indicata per stimolare proposte innovative da parte delle imprese e tenere conto della sostenibilità ambientale, economica e sociale di prodotti e servizi. Tale modalità di aggiudicazione infatti consente di qualificare ulteriormente l'offerta rispetto a quanto indicato come requisito di base e descritto dalla stazione appaltante nella documentazione di gara. In tal modo si attribuisce un punteggio tecnico a prestazioni ambientali più elevate, senza compromettere l'esito della gara. In linea con le indicazioni della Commissione europea, allo scopo di fornire al mercato un segnale adeguato, è opportuno che le stazioni appaltanti assegnino ai criteri premianti un punteggio in misura non inferiore al 15% del punteggio totale.

### 3.2 - Prescrizioni generali per la stazione appaltante.

L'utilizzo dei CAM individuati in questo documento ha lo scopo di ridurre l'impatto ambientale degli interventi fitosanitari lungo le strade e le linee ferroviarie. A tal fine è opportuno che la stazione appaltante, prima della definizione di una procedura d'appalto, svolga un'attenta analisi degli obiettivi da raggiungere in funzione della riduzione o eliminazione dell'uso di prodotti fitosanitari e tenga conto dei provvedimenti eventualmente già adottati dalle regioni e dalle province autonome nei territori di rispettiva competenza.

Devono essere privilegiate alternative all'utilizzo di prodotti fitosanitari e, qualora ciò non sia possibile, dovranno essere considerate:

- l'effettiva necessità dei trattamenti fitosanitari e la loro frequenza;
- le dosi necessarie di prodotto fitosanitario da impiegare in rapporto alle specie presenti e allo stadio fenologico di sviluppo, nel rispetto delle indicazioni presenti nelle etichette autorizzate;
- le misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio, lisciviazione o ruscellamento dei prodotti fitosanitari;
- le condizioni meteorologiche, evitando possibilmente l'utilizzo di prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste precipitazioni e nei giorni immediatamente precedenti;
- la presenza di organismi da quarantena che possono rappresentare un pericolo per la salute pubblica e che giustificano interventi straordinari;
- la possibilità di eseguire interventi meccanici.

Le informazioni da acquisire per le scelte da effettuare devono riguardare:

- l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui dall'art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- la descrizione dei siti di intervento specificando se trattasi di aree extraurbane, urbane o periurbane con particolare riferimento alle misure indicate al paragrafo A.5.6 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili - del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Per quanto riguarda l'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili di cui all'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, si applicano le misure indicate al paragrafo A.5.6 del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto interministeriale 22 gennaio 2014.

### 3.3 - Riferimenti normativi.

Le principali norme che disciplinano i prodotti e i servizi oggetto dell'appalto e che si consiglia di richiamare nel capitolato di gara sono:

- il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n.1907/2006;
- il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
- il regolamento di esecuzione 2015/408, recante attuazione dell'art. 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione;
- la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e s.m.i.;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979, n. 409/CEE, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», e s.m.i.;
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale»;
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
- il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, recante «Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento»;
- il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 124 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi»;
- il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357: «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e ss.mm.ii.;
- il decreto 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 che attua la direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
- il decreto 10 marzo 2015 recante: «Le linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette».

#### 4. CRITERI AMBIENTALI MINIMI.

##### **4.1 - Servizio per l'esecuzione dei lavori per il controllo delle avversità o il contenimento della vegetazione sulle o lungo le linee ferroviarie.**

###### **4.1.1- Oggetto dell'appalto.**

Oggetto dell'appalto è il servizio per l'esecuzione di lavori a basso impatto ambientale per il contenimento della flora infestante o il controllo delle avversità fitopatologiche sulle o lungo le linee ferroviarie, comprese le scarpate ferroviarie.

###### **4.1.2 - Selezione dei candidati.**

Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, i candidati per essere ammessi alla gara d'appalto devono avere capacità diagnostica, organizzativa e gestionale tali da limitare il più possibile l'impatto ambientale del servizio. I candidati devono dimostrare di aver adottato un sistema di gestione ambientale al proprio interno e disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio, riducendo gli impatti ambientali.

Verifica: L'offerente deve fornire una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato.

Rappresentano mezzi di presunzione di conformità:

- la registrazione EMAS;
- la certificazione ISO 14001;
- altre prove equivalenti.

L'offerente deve presentare l'elenco del personale addetto al servizio e i relativi certificati di abilitazione all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

L'offerente deve presentare, inoltre, l'elenco delle macchine/attrezzature da utilizzare per l'esecuzione del servizio con le relative dichiarazioni di conformità e le attestazioni in ordine ai controlli funzionali eseguiti, ove per legge richiesti, per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

###### **4.1.3 - Specifiche tecniche.**

###### **4.1.3.1 - Criteri di scelta dei prodotti fitosanitari.**

L'offerente deve prevedere esclusivamente l'utilizzo di prodotti fitosanitari che recano in etichetta l'indicazione di impiego sulle o lungo le linee ferroviarie (in etichetta possono figurare anche le diciture «sedi ferroviarie» o «strade ferrate» o altre affini) o l'indicazione più generica di utilizzo in «aree ed opere civili». Il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ha previsto, ai sensi del

**regolamento (CE) n. 1272/2008, l'esclusione dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva in categoria 1A e 1B e dei prodotti fitosanitari che recano in etichetta le frasi di rischio R50, R53, R50/53 o le indicazioni di pericolo H400, H410, H413.**

Al fine di minimizzare l'uso dei prodotti fitosanitari con profilo di maggiore pericolosità per la salute umana e per l'ambiente l'offerente deve, comunque, escludere l'utilizzo dei prodotti che soddisfano una o più delle seguenti condizioni: riportare in etichetta le frasi di precauzione SPe1, SPe2, SPe3, da sole o in combinazione; essere classificati tossici (T) molto tossici (T+) o recare in etichetta una o più delle seguenti frasi di rischio R40, R42, R43, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003; essere classificati nelle classi e categorie di pericolo Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Carc. 2, Muta. 2, Repr. 2, Lact., STOT SE 1, STOT SE 2, STOT RE 1, Resp. Sens. 1, SkinSens. 1 e/o recare in etichetta una o più delle seguenti indicazioni di pericolo H300, H301, H310, H311, H317, H330, H331, H334, H341, H351, H361, H362, H370, H371, H372, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Al fine di proteggere gli organismi acquatici/le piante non bersaglio, i prodotti che recano in etichetta la frase di precauzione SPe4 non possono essere utilizzati su superfici impermeabili quali bitume, cemento, acciottolato, [binari ferroviari] e negli altri casi ad alto rischio di deflusso superficiale.

Il ricorso a prodotti con le suddette classificazioni e frasi (frasi di precauzione, frasi di rischio, indicazioni di pericolo) è consentito solo nel caso in cui l'offerente dimostri, sulla base di documentata evidenza, l'indisponibilità di prodotti esenti da tali classificazioni, frasi o indicazioni o di metodi alternativi (non chimici) applicabili.

L'offerente deve, inoltre, escludere l'utilizzo di insetticidi e acaricidi durante la fase fenologica della fioritura.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente dell'elenco dei prodotti previsti per l'espletamento del servizio con le relative schede tecniche e di sicurezza e una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti il rispetto dei suddetti criteri. La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli durante la fase di esecuzione del contratto.

#### **4.1.3.2 - Piano degli interventi.**

**L'offerente deve presentare un piano degli interventi che indichi:**

- **gli eventuali metodi fisici o meccanici previsti per i trattamenti fitosanitari;**
- **gli eventuali prodotti fitosanitari previsti;**
- **le modalità di distribuzione (cfr. paragrafo 4.1.4.2) e i tempi di esecuzione dei trattamenti fitosanitari;**
- **la cartografia che indichi le aree vulnerabili e le aree specifiche, di cui agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. eventualmente interessate.**

**Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione, da parte dell'offerente, del piano degli interventi sottoscritto dal legale rappresentante.**

#### **4.1.3.3 - Macchinari.**

Nel caso di utilizzo di treni diserbatori, questi dovranno essere dotati delle seguenti caratteristiche:

sistema di miscelazione in continuo al fine di evitare il trasporto in cisterna di miscele pronte all'uso;

- ugelli a specchio orientabili e antideriva per consentire un'irrorazione di precisione delle zone bersaglio alla più bassa pressione possibile di esercizio;
- appositi rubinetti di arresto atti ad interrompere immediatamente e totalmente il flusso della miscela o a limitarne l'aspersione, a seconda delle esigenze, su una o due fasce d'intervento (laterale destra, centrale, laterale sinistra);
- sistema di rilevamento e di registrazione della quantità di miscela irrorata;
- schermi e altri elementi di protezione.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione, da parte dell'offerente, della documentazione tecnica dei macchinari che includa le informazioni richieste dal presente criterio.

#### **4.1.4 - Condizioni di esecuzione.**

##### **4.1.4.1 - Aree interdette all'uso di prodotti fitosanitari.**

Nelle aree caratterizzate da vulnerabilità specifica di cui all'art. 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., e nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del medesimo decreto legislativo, l'aggiudicatario deve eseguire i trattamenti esclusivamente con metodi fisici o meccanici ad esempio lo sfalcio, il pirodiserbo, la pacciamatura, l'utilizzo del vapore e/o di schiume.

Non devono essere usati prodotti fitosanitari sui suoli in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo, in particolare quando tali falde non sono protette da strati di argilla (falde non in pressione).

Non devono essere usati prodotti fitosanitari nei siti della Rete Natura 2000, nelle aree naturali protette ai del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ss.mm.ii.

Qualora l'aggiudicatario, sulla base di elementi oggettivi, ritenga che la totale esclusione dei trattamenti chimici nelle aree sopra citate possa compromettere caratteristiche essenziali del trattamento (come ad esempio la sicurezza della massicciata), può inserire nel Piano degli interventi l'elenco dei prodotti fitosanitari che intende utilizzare, con l'esclusione dei prodotti di cui al criterio 4.1.3.1. In tal caso, la stazione appaltante ne dà preventiva comunicazione alle regioni o alle province autonome competenti a livello territoriale. La stazione appaltante può anche chiedere un parere alle regioni o alle province autonome competenti in merito agli elementi che giustificano, secondo l'aggiudicatario, il ricorso a prodotti fitosanitari nelle aree individuate ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Non devono essere usati prodotti fitosanitari a una distanza inferiore a 10 metri dall'alveo dei corpi idrici, fermo restando il rispetto di un'eventuale maggiore ampiezza della fascia di sicurezza ove prevista nell'etichetta del prodotto. Nel caso siano utilizzati adeguati dispositivi di riduzione della deriva (cfr.paragrafo 4.1.3.3) detta distanza può essere limitata a 5 metri, fermo restando il rispetto di un'eventuale maggiore ampiezza della fascia di sicurezza ove prevista nell'etichetta del prodotto.

Non devono essere usati prodotti fitosanitari sui piazzali e su tutte le aree interne alle stazioni ferroviarie accessibili alla popolazione, salvo deroghe stabilite dalle autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica.

Fatte salve le disposizioni stabilite dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante l'attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori, nei piazzali e nelle aree ferroviarie che non sono accessibili alla popolazione ma esclusivamente a personale abilitato (es. aree o piazzali recintati destinati al deposito dei materiali necessari alla manutenzione della rete ferroviaria), l'uso dei prodotti fitosanitari può essere consentito qualora non vi siano mezzi tecnici alternativi idonei ad assicurare la corretta gestione di tali aree.

Per i trattamenti fitosanitari da effettuare in prossimità delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, si applicano le disposizioni di cui al Piano di azione nazionale, punto A.5.6.

Verifica: l'aggiudicatario deve fornire le informazioni richieste per la verifica del rispetto del presente criterio nel piano degli interventi e la stazione appaltante si riserva di effettuare controlli durante la fase di esecuzione del contratto.

#### *4.1.4.2 - Modalità di distribuzione.*

L'aggiudicatario deve evitare la distribuzione dei prodotti fitosanitari in caso di ventosità superiore a 3.4 m/s (brezza leggera, scala di Beaufort).

L'aggiudicatario, qualora non possa evitare di utilizzare i prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste precipitazioni o nei giorni immediatamente precedenti, deve indicare gli accorgimenti che intende adottare per assicurare l'efficacia del trattamento fitosanitario e prevenire la dispersione del prodotto fitosanitario nell'ambiente.

Verifica: l'aggiudicatario deve fornire una relazione annuale, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente le informazioni necessarie per la verifica del rispetto del presente criterio.

#### *4.1.4.3 - Formazione del personale.*

L'aggiudicatario deve garantire che tutto il personale addetto all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sia in possesso di adeguata e specifica formazione, costantemente aggiornata ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e del Piano di azione nazionale.

Gli addetti all'uso dei prodotti fitosanitari devono possedere idonee conoscenze nelle materie indicate nell'allegato I del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e dei macchinari utilizzati per la distribuzione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie.

Verifica: l'aggiudicatario deve dimostrare che gli operatori siano in possesso del certificato di abilitazione all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

#### *4.1.4.4 - Relazione annuale.*

**Nella relazione annuale, oltre alle informazioni indicate nel criterio 4.1.4.2, l'aggiudicatario deve inserire anche informazioni sulle attività svolte nel periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto fitosanitario utilizzato nell'esecuzione degli interventi: nome commerciale e numero di registrazione del prodotto, nome della sostanza attiva, quantità di prodotto utilizzata, frequenza di distribuzione. La**



**relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, anche su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice.**

#### 4.1.5 - Criteri premianti.

##### 4.1.5.1 - *Uso esclusivo di metodi fisico-meccanici per il diserbo.*

Al fine di prevenire i rischi e gli impatti legati all'uso di prodotti fitosanitari, viene attribuito un punteggio premiante pari a .... (1) se il piano degli interventi, di cui al criterio 4.1.3.2, prevede l'uso esclusivo di metodi fisici o meccanici come ad esempio lo sfalcio, il pirodiserbo, la pacciamatura, l'utilizzo del vapore e/o di schiume.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi nonché della relazione annuale, di cui al criterio 4.1.4.4.

##### 4.1.5.2 - *Esclusione dell'uso di determinati prodotti fitosanitari.*

Viene attribuito un punteggio premiante pari a ...(1) per l'esclusione dell'uso di prodotti fitosanitari contenenti:

- sostanze attive candidate alla sostituzione di cui al regolamento (UE) n. 2015/408 ed aventi classificazione ed etichettatura di pericolo diverse da quelle già individuate come requisito di esclusione secondo il criterio 4.1.3.1;
- interferenti endocrini identificati sulla base dei criteri di cui all'Allegato II, sezione 3.6.5 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e non inseriti nell'elenco delle sostanze attive candidate alla sostituzione di cui al suddetto regolamento;

oppure per l'esclusione di prodotti fitosanitari:

- che recano in etichetta le frasi di rischio R50, R53 o le indicazioni di pericolo H400, H413 (da sole o in combinazione).

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi nonché della relazione annuale, di cui al criterio 4.1.4.4.

##### 4.1.5.3 - *Uso di tecniche di lotta biologica.*

Viene attribuito un punteggio premiante pari a ...(1) per l'uso di tecniche di lotta biologica (regolamento (CE) n. 834/07) in sostituzione dei trattamenti fitosanitari.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi nonché della relazione annuale, di cui al criterio 4.1.4.4.

##### 4.1.5.4 *Modalità di distribuzione.*

Viene attribuito un punteggio premiante pari a ...(1) se per la distribuzione dei prodotti sono utilizzati sensori ottici in grado di rilevare la presenza della vegetazione e quindi di permettere un trattamento mirato solo ove necessario.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi nonché della relazione annuale, di cui al criterio 4.1.4.4.

##### 4.1.5.5 *Consulente in materia di difesa integrata.*

Viene attribuito un punteggio premiante pari a ...(1) se il piano degli interventi di cui al criterio 4.1.3.2 è redatto con il supporto di un consulente per la difesa integrata abilitato ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi contenente le informazioni necessarie per la verifica del rispetto del presente criterio.

#### 4.2 - *Servizio per l'esecuzione dei lavori per il controllo delle avversità o il contenimento della vegetazione sulle o lungo le strade.*

##### 4.2.1 - *Oggetto dell'appalto.*

Oggetto dell'appalto è il servizio per l'esecuzione di lavori a basso impatto ambientale per il contenimento della flora infestante o il controllo delle avversità fitopatologiche sulle o lungo le strade.

##### 4.2.2 - *Selezione dei candidati.*

Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, i candidati per essere ammessi alla gara d'appalto devono avere capacità diagnostica, organizzativa e gestionale tali da limitare il più possibile l'impatto ambientale del servizio. I

candidati devono dimostrare di aver adottato un sistema di gestione ambientale al proprio interno e disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio, riducendo gli impatti ambientali.

Verifica: L'offerente deve fornire una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato.

Rappresentano mezzi di presunzione di conformità:

- la registrazione EMAS;
- la certificazione ISO 14001;
- altre prove equivalenti.

L'offerente deve presentare l'elenco del personale addetto al servizio e i relativi certificati di abilitazione all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

L'offerente deve presentare, inoltre, l'elenco delle macchine/attrezzature da utilizzare per l'esecuzione del servizio con le relative dichiarazioni di conformità e le attestazioni in ordine ai controlli funzionali eseguiti, ove per legge richiesti, per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

#### 4.2.3 - Specifiche tecniche.

##### 4.2.3.1 - *Criteri di scelta dei prodotti fitosanitari.*

L'offerente deve prevedere esclusivamente l'utilizzo di prodotti fitosanitari che recano in etichetta l'indicazione di impiego sulle o lungo le strade o l'indicazione più generica di utilizzo in «aree ed opere civili». Il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ha previsto, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'esclusione dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva in categoria 1A e 1B e dei prodotti fitosanitari che recano in etichetta le frasi di rischio R50, R53, R50/53 o le indicazioni di pericolo H400, H410, H413.

Al fine di minimizzare l'uso dei prodotti fitosanitari con profilo di maggiore pericolosità per la salute umana e per l'ambiente l'offerente deve, comunque, escludere l'utilizzo dei prodotti che soddisfano una o più delle seguenti condizioni: riportare in etichetta le frasi di precauzione SPe1, SPe2, SPe3, Spe8, da sole o in combinazione; essere classificati tossici (T) molto tossici (T+) o recare in etichetta una o più delle seguenti frasi di rischio R40, R42, R43, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003; essere classificati nelle classi e categorie di pericolo Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Carc. 2, Muta. 2, Repr. 2, Lact., STOT SE 1, STOT SE 2, STOT RE 1, Resp. Sens. 1, SkinSens. 1 e/o recare in etichetta una o più delle seguenti indicazioni di pericolo H300, H301, H310, H311, H317, H330, H331, H334, H341, H351, H361, H362, H370, H371, H372, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il ricorso a prodotti con le suddette classificazioni e frasi (frasi di precauzione, frasi di rischio, indicazioni di pericolo) è consentito solo nel caso in cui l'offerente dimostri, sulla base di documentata evidenza, l'indisponibilità di prodotti esenti da tali classificazioni, frasi o indicazioni o di metodi alternativi (non chimici) applicabili.

L'offerente deve, inoltre, escludere l'utilizzo di insetticidi e acaricidi durante la fase fenologica della fioritura.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente dell'elenco dei prodotti previsti per l'espletamento del servizio con le relative schede tecniche e di sicurezza e una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti il rispetto dei suddetti criteri. La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli durante la fase di esecuzione del contratto.

##### 4.2.3.2 - *Piano degli interventi.*

L'offerente deve presentare un piano degli interventi che indichi:

- gli eventuali metodi fisici o meccanici previsti per i trattamenti fitosanitari;
- gli eventuali prodotti fitosanitari previsti;
- le modalità di distribuzione (cfr. 4.1.4.2) e i tempi di esecuzione dei trattamenti fitosanitari;
- la cartografia che indichi le aree vulnerabili e le aree specifiche, di cui agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., eventualmente interessate.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione, da parte dell'offerente, del piano degli interventi sottoscritto dal legale rappresentante.

##### 4.2.3.3 - *Macchinari.*

Nel caso di utilizzo di macchine irroratrici, ad eccezione di quelle di piccole dimensioni o spalleggiate, queste dovranno essere dotate di una barra con ugelli posti a ventaglio o con fori di uscita per caduta della miscela, gestita con elettrovalvole dall'interno del mezzo adibito al trattamento. Inoltre i macchinari dovranno essere dotati di:

- ugelli a specchio orientabili e antideriva per consentire un'irrorazione di precisione delle zone bersaglio alla più bassa pressione possibile di esercizio;
- appositi rubinetti di arresto, atti ad interrompere immediatamente e totalmente il flusso della miscela o a limitarne l'aspersione, a seconda delle esigenze, su una o due fasce d'intervento (laterale destra, centrale, laterale sinistra);
- schermi e altri elementi di protezione.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione, da parte dell'offerente, della documentazione tecnica dei macchinari che includa le informazioni richieste dal presente criterio.

#### 4.2.4 - Condizioni di esecuzione.

##### 4.2.4.1 - Aree interdette all'uso di prodotti fitosanitari.

Nelle aree caratterizzate da vulnerabilità specifica di cui all'art. 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., e nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del medesimo decreto, l'aggiudicatario deve eseguire i trattamenti esclusivamente con metodi fisici o meccanici ad esempio lo sfalcio, il pirodiserbo, la pacciamatura, l'utilizzo del vapore e/o di schiume.

Non devono essere usati prodotti fitosanitari sui suoli in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo, in particolare quando tali falde non sono protette da strati di argilla (falde non in pressione).

Non devono essere usati prodotti fitosanitari nei siti della Rete Natura 2000, nelle aree naturali protette ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ss.mm.ii.

Qualora l'aggiudicatario, sulla base di elementi oggettivi, ritenga che la totale esclusione dei trattamenti chimici nelle aree sopra citate possa compromettere caratteristiche essenziali del trattamento, può inserire nel Piano degli interventi l'elenco dei prodotti fitosanitari che intende utilizzare, con l'esclusione dei prodotti di cui al criterio 4.2.3.1. In tal caso, la stazione appaltante ne dà preventiva comunicazione alle regioni o alle province autonome competenti a livello territoriale. La stazione appaltante può anche chiedere un parere alle regioni o alle province autonome competenti in merito agli elementi che giustificano, secondo l'aggiudicatario, il ricorso a prodotti fitosanitari nelle aree individuate ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.

Non devono essere usati prodotti fitosanitari a una distanza inferiore a 10 metri dall'alveo dei corpi idrici, fermo restando il rispetto di un'eventuale maggiore ampiezza della fascia di sicurezza ove prevista nell'etichetta del prodotto. Nel caso siano utilizzati adeguati dispositivi di riduzione della deriva (*cf.* paragrafo 4.2.3.3) detta distanza può essere limitata a 5 metri, fermo restando il rispetto di un'eventuale maggiore ampiezza della fascia di sicurezza ove prevista nell'etichetta del prodotto.

Per i trattamenti fitosanitari da effettuare in prossimità delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, si applicano le disposizioni di cui al Piano di azione nazionale, punto A.5.6.

È fatto salvo quanto riportato al punto A.5.5 del PAN: «sostituire il diserbo chimico con il diserbo meccanico sui cigli e le scarpate stradali adiacenti alle aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione, nonché nelle aree limitrofe ai ponti ed alle stazioni di servizio lungo le strade e autostrade con annessi punti di ristoro, applicando opportune misure di gestione del sistema dei cigli stradali, al fine di ridurre il più possibile l'attecchimento e la crescita delle malerbe (pacciamatura verde o con materiali inerti, ecc.)».

Verifica: l'aggiudicatario deve fornire le informazioni richieste per la verifica del rispetto del presente criterio nel piano degli interventi e la stazione appaltante si riserva di effettuare controlli durante la fase di esecuzione del contratto.

##### 4.2.4.2 - Modalità di distribuzione.

L'aggiudicatario deve evitare la distribuzione dei prodotti fitosanitari in caso di ventosità superiore a 3.4 m/s (brezza leggera, scala di Beaufort).

L'aggiudicatario, qualora non possa evitare di utilizzare i prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste precipitazioni o nei giorni immediatamente precedenti, deve indicare gli accorgimenti che intende adottare per assicurare l'efficacia del trattamento fitosanitario e prevenire la dispersione del prodotto fitosanitario nell'ambiente.

Verifica: l'aggiudicatario deve fornire una relazione annuale, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente le informazioni necessarie per la verifica del rispetto del presente criterio.

##### 4.2.4.3 - Formazione del personale.

L'aggiudicatario deve garantire che tutto il personale addetto all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sia in possesso di adeguata e specifica formazione, costantemente aggiornata ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e del Piano di azione nazionale.

Gli addetti all'uso dei prodotti fitosanitari devono possedere idonee conoscenze nelle materie indicate nell'allegato I del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dei macchinari utilizzati per la distribuzione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade.

Verifica: l'aggiudicatario deve dimostrare che gli operatori siano in possesso del certificato di abilitazione all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

#### **4.2.4.4 - Relazione annuale.**

**Nella relazione annuale, oltre alle informazioni indicate nel criterio 4.2.4.2, l'aggiudicatario deve inserire anche informazioni sulle attività svolte nel periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto fitosanitario utilizzato nell'esecuzione dei trattamenti: nome commerciale e numero di registrazione del prodotto, nome della sostanza attiva, quantità di prodotto utilizzata, frequenza di distribuzione. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, anche su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice.**

#### 4.2.5 - Criteri premianti.

##### 4.2.5.1 - *Uso esclusivo di metodi fisico-meccanici per il diserbo.*

Al fine di prevenire i rischi e gli impatti legati all'uso di prodotti fitosanitari, viene attribuito un punteggio premiante pari a ... (2) se il piano degli interventi, di cui al criterio 4.2.3.2, prevede l'uso esclusivo di metodi fisici o meccanici come ad esempio lo sfalcio, il pirodiserbo, la pacciamatura, l'utilizzo del vapore e/o di schiume.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi nonché della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4.

##### 4.2.5.2 - *Esclusione dell'uso di determinati prodotti fitosanitari.*

Viene attribuito un punteggio premiante pari a ... (2) per l'esclusione dell'uso di prodotti fitosanitari contenenti:

- sostanze attive candidate alla sostituzione di cui al regolamento (UE) n. 2015/408 ed aventi classificazione ed etichettatura di pericolo diverse da quelle già individuate come requisito di esclusione secondo il criterio 4.2.3.1;

- interferenti endocrini identificati sulla base dei criteri di cui all'Allegato II, sezione 3.6.5 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e non inseriti nell'elenco delle sostanze attive candidate alla sostituzione di cui al suddetto regolamento;

oppure per l'esclusione di prodotti fitosanitari:

- che recano in etichetta le frasi di rischio R50, R53 o le indicazioni di pericolo H400, H413 (da sole o in combinazione).

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi nonché della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4.

##### 4.2.5.3 - *Uso di tecniche di lotta biologica.*

Viene attribuito un punteggio premiante pari a ... (2) per l'uso di tecniche di lotta biologica (regolamento (CE) 834/07) in sostituzione dei trattamenti fitosanitari.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi nonché della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4.

##### 4.2.5.4 - *Modalità di distribuzione.*

Viene attribuito un punteggio premiante pari a ... (2) se per la distribuzione dei prodotti sono utilizzati sensori ottici in grado di rilevare la presenza della vegetazione e quindi di permettere un trattamento mirato solo ove necessario.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi nonché della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4.

(2) Punteggio stabilito dalla stazione appaltante (cfr. paragrafo 3.1)

##### 4.2.5.5 - *Consulente in materia di difesa integrata.*

Viene attribuito un punteggio premiante pari a ... (2) se il piano degli interventi di cui al criterio 4.2.3.2 è redatto con il supporto di un consulente per la difesa integrata abilitato ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi contenente le informazioni necessarie per la verifica del rispetto del presente criterio.

#### 4.2.6 - Specifiche indicazioni per il contenimento della vegetazione sulle o lungo le autostrade.

Fermo restando quanto riportato in termini generali ai precedenti paragrafi da 4.2.1 a 4.2.5 e limitatamente alla rete autostradale, il contenimento della vegetazione deve essere effettuato con operazioni di tipo meccanico, attraverso attività di sfalcio erbe, potatura, profilatura meccanica, decespugliamento e taglio per il contenimento della vegetazione arborea.

Questa indicazione si applica anche alle superstrade che presentano caratteristiche analoghe alle autostrade (spartitraffico, barriere in calcestruzzo, etc.).

L'uso del diserbo chimico per il trattamento delle infestanti può, in alternativa, essere previsto esclusivamente in punti privi di pregio estetico o funzionale e/o isolati rispetto ai contesti circostanti e al sottosuolo, dove l'utilizzo del taglio meccanico potrebbe essere non idoneo o determinerebbe maggiore esposizione al rischio traffico dei lavoratori coinvolti. In via esemplificativa:

1. sulla aiuola spartitraffico centrale priva di siepe;
2. lungo il margine sinistro della carreggiata in aderenza con l'aiuola centrale contenente la siepe, per evitare lo sviluppo delle infestanti (in particolare graminacee) sulla superficie asfaltata;
3. lungo i punti di contatto tra muri o barriere in calcestruzzo e asfalto o altra pavimentazione, dove le infestanti radicano nelle normali fessurazioni.

#### 4.2.7 - Criteri premianti aggiuntivi per le autostrade.

Oltre ai criteri premianti indicati al precedente paragrafo 4.2.5, è previsto, per i trattamenti su autostrade e superstrade che presentano analoghe caratteristiche, il seguente criterio premiante.

##### 4.2.7.1

Viene attribuito un punteggio premiante pari a ... (3) se il piano degli interventi di cui al criterio 4.2.3.2 prevede che il controllo della vegetazione sia effettuato utilizzando la spazzolatura meccanica.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi nonché della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4.

- (1) Punteggio stabilito dalla stazione appaltante non inferiore al 15 % del punteggio totale;
- (2) Punteggio stabilito dalla stazione appaltante non inferiore al 15 % del punteggio totale;
- (3) Punteggio stabilito dalla stazione appaltante non inferiore al 15 % del punteggio totale;

---

Sono fatte salve ulteriori/diverse disposizioni nazionali, regionali, comunali e dei soggetti gestori nelle aree individuate ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, es. m. i.

I soggetti responsabili della gestione delle aree poste lungo le autostrade, strade e ferrovie sono tenuti a redigere il "Piano degli Interventi" e la "Relazione annuale" di cui ai precedenti punti nn. 4.1.3.1 – 4.2.3.2 e 4.1.4.4 – 4.2.4.4.

Il "Piano degli Interventi", compresa ogni eventuale successiva variazione, deve essere inviato annualmente all'Amministrazione appaltante, nonché per conoscenza, alla autorità regionale competente già individuata con DGR n. 90/15 ed ai rispettivi Servizi dell'ASREM, ai Servizi Ambientali della Regione Molise e al Servizio Fitosanitario Regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste – Biodiversità e Sviluppo Ecosostenibile, entro il 1° marzo di ogni anno, ai rispettivi indirizzi di posta elettronica.

Ogni Amministrazione aggiudicatrice o Servizio regionale, per la propria competenza, può richiedere eventuali modifiche e/integrazioni al programma.

Per la conversione delle frasi di rischio relative alla precedente classificazione dei prodotti fitosanitari (DPD) in frasi di pericolo ai sensi della classificazione introdotta con Reg. 1272/2008 (CLP), in vigore

dal 1° Giugno 2017, è opportuno utilizzare la tabella 1) *“Indicazioni per la corretta applicazione delle disposizioni previste al paragrafo A.5.6 del PAN per quanto concerne la classificazione di pericolo dei prodotti fitosanitari da utilizzarsi nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”* appresso riportata.

**A.5.6 “Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”.**

**CRITERI DI GESTIONE FITOSANITARIA**

Il PAN, al punto A.5.6, detta i criteri generali della gestione fitosanitaria nelle aree specifiche, sia agricole che extra-agricole. Alla base di ogni scelta tecnica e di ogni modalità operativa individuata per contrastare le fitopatologie provocate da diversi agenti causali, risiede il principio della “precauzione”, inteso come approccio fondamentale alla valutazione della effettiva necessità e dell’impatto ambientale dell’esecuzione di un trattamento chimico.

**LINEE GENERALI DI INDIRIZZO**

**L’utilizzo dei prodotti fitosanitari in:**

- parchi e giardini pubblici
- campi sportivi
- cortili e aree verdi all’interno e confinanti con plessi scolastici
- parchi/aree gioco per bambini
- superfici/aree in prossimità di strutture sanitarie
- piste ciclabili
- aree di sosta
- zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze
- aree monumentali e loro pertinenze
- aree cimiteriali e loro aree di servizio
- piazzali pubblici/privati di pubblico accesso
- viali alberati
- aree ricreative
- aree archeologiche e loro pertinenze

è soggetto alle seguenti prescrizioni individuate dal PAN approvato con DM 22/10/2014 nel punto A.5.6: “Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”:

*“Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l’uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature, che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell’ambiente.*

*Le Regioni e le Province autonome possono predisporre Linee di Indirizzo relativamente all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, in conformità a quanto previsto dal Piano. Le Autorità locali competenti, tenendo anche conto di tali Linee di Indirizzo, ove disponibili, adottano i provvedimenti necessari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, relativamente all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.*

*Le suddette aree includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunque, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio.*

*È fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l’apposizione di cartelli che indicano, tra l’altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all’area trattata. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato 30 nell’etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.*

*Nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.*

*Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.*

*Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 s.m.i e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti nella normativa di riferimento.*

*Nelle aree agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte salve determinazioni più restrittive delle Autorità locali competenti, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri."*

La cartellonistica relativa alla segnalazione del trattamento fitosanitario è quella individuata nel presente protocollo alla precedente Misura A.2.2 *"-Informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari"*.

#### **A.5.6.1 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida**

*"In ambiente urbano, le Autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuano:*

*a) le aree dove il mezzo chimico è vietato;*

*b) le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.*

*In particolare sono previste le seguenti misure:*

*i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, indicate al precedente paragrafo A.5.6;*

*in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008."*

#### **A.5.6.2 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida**

*"Le Autorità locali competenti, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida e acaricida devono tener conto che: sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio comedefiniti nel regolamento (CE) 1107/09, con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento CE 889/08. In ogni caso è comunque escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione*



*e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai 31 sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frase di rischio R22 ed Irritanti con frasi di rischio R36 e R38, espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica;*

*entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, le Regioni e le Province autonome definiscono protocolli tecnici che regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;*

*è vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8.”*

#### **CRITERI GENERALI DI GESTIONE DELLA DIFESA INTEGRATA:**

- **PREVENTIVI AGRONOMICI INDIRETTI:**

- Scelta del sito e del sesto di impianto;
- Utilizzo di specie/varietà autoctone;
- Gestione della potatura;
- Gestione dell'irrigazione;
- Rispetto delle esigenze pedo-climatiche delle specie vegetali utilizzate;

- **MONITORAGGIO CONTINUO DELLA SITUAZIONE FITOSANITARIA;**

- **DEFINIZIONE DELLA EFFETTIVA NECESSITA' DEL TRATTAMENTO FITOSANITARIO:**

- Definizione soglie di intervento;
- Individuazione mezzi alternativi/integrativi di intervento di natura fisica e meccanica;
- Utilizzo di mezzi di lotta biologici;
- Scelta delle sostanze attive/formulati commerciali con il profilo tossicologico meno impattante per gli operatori e per gli ecosistemi interessati, privilegiando quando tecnicamente ammissibili, i principi attivi ammessi in agricoltura biologica di cui all'All. II del Reg. (CE) 889/08;
- Ottimizzazione dell'intervento ed efficienza delle macchine irroratrici utilizzate.

#### **DISPOSIZIONI CONSIGLIO TECNICO SCIENTIFICO (CTS), art. 5 D. L.vo 150/12**

**Lista dei prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili in conformità alle disposizioni del PAN di cui ai punti A.5.6.1 e A.5.6.2 .**

**Verbale CTS del 5 Luglio 2017 – Trasmesso Ottobre 2017 – All.to n. 1 al verbale del CTS del 5 luglio 2017 - Aggiornato Luglio 2018**

*La lista è suscettibile di aggiornamenti a seguito di modifiche delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari elencati o in base alla disponibilità di nuovi prodotti. Chiunque utilizzi i prodotti di seguito elencati è pertanto tenuto a verificare preliminarmente eventuali modifiche delle condizioni e dei campi di impiego autorizzati. A tale scopo è opportuno fare riferimento all'ultima revisione dell'etichetta pubblicata nella Banca dati dei prodotti fitosanitari del Ministero della salute accessibile sul sito web di detto ministero.*

*L'utilizzo dei prodotti in aree frequentate dalla popolazione o da gruppo vulnerabili che ricadono nei Siti Natura 2000 o altre aree naturali protette deve tenere conto delle eventuali ulteriori limitazioni previste nei Piani di Gestione e nelle specifiche Misure di Conservazione in conformità alle “Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette” di cui al decreto 10 marzo 2015.*

I prodotti fitosanitari individuati sono raggruppati in:

- a) PRODOTTI PER ENDOTERAPIA
- b) ERBICIDI
- c) FUNGICIDI PER TAPPETI ERBOSI
- d) ALTRI PRODOTTI (impieghi particolari)
- e) PRODOTTI A BASE DI MICRORGANISMI

#### a) PRODOTTI PER ENDOTERAPIA

**Imidacloprid** (Pricipio attivo impiegabile in pieno campo fino al 19/12/2018. Successivamente uso consentito solo in serra o per concia sementi per colture in serra)

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Impieghi
<b>IMIDACHEM</b>	13482	Latifoglie (platino e ippocastano)
<b>TOREADOR</b>	13477	Latifoglie (platino e ippocastano)

#### b) ERBICIDI

##### Acido Pelargonico

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Impieghi
<b>FINALSAN ERBICIDA PROFESSIONAL PRONTO USO</b>	12460	Viali Alberati, bordi stradali, aree civili

##### Iazasulfurun

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Impieghi
<b>CHIKARA 25 WG</b>	10929	Aree ed opere civili: ruderi storici, cimiteri, piazzali, banchine, aree urbane

#### c) TAPPETI ERBOSI

Verificare disponibilità e registrazione per l'uso specifico

#### d) ALTRI PRODOTTI (impieghi particolari)

##### Clorpirifos etil

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Impieghi
<b>CENTURIO</b>	16/10/14	Tappeti erbosi

#### e) PRODOTTI A BASE DI MICRORGANISMI

Si ritiene che i diversi formulati che seguono e che contengono la specifica frase per i microrganismi '*I micro-organismi possono provocare reazioni allergiche*' possono essere utilizzati in quanto la frase non deriva da previsione relativa alla classificazione ma soltanto da una previsione relativa all'etichettatura, specifica in generale per tutti i prodotti a base di microrganismi. Questa interpretazione è stata valutata e condivisa in sede di Consiglio tecnico scientifico.

##### Bacillus thuringensis – sub. Kurstaki

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Impieghi
<b>BACTOSPEINE 32 WG</b>	14573	Tappeti erbosi
<b>BIOBIT DF</b>	13061	Tappeti erbosi
<b>BTK 32 WG</b>	14660	Tappeti erbosi
<b>DIPEL DF</b>	13062	Tappeti erbosi
<b>PRIMAL WG</b>	9655	Tappeti erbosi
<b>SEQURA WG</b>	9531	Tappeti erbosi

**Trichoderma**

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Impieghi
<b>BIOTEN</b>	22/01/15	Prati ornamentali, tappeti erbosi, impianti sportivi
<b>TRIANUM-P</b>	21/05/2015	Tappeti erbosi

Sulla Banca Dati Prodotti Fitosanitari del Ministero della Salute, è possibile consultare tutti gli aggiornamenti e la lista completa dei principi attivi e/o formulati commerciali disponibili.

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SOSTANZA ATTIVA GLIFOSATE**

*Ai sensi del decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2016 e della nota del Ministero della salute prot. n. 14132 del 7 aprile 2017 i prodotti contenenti la sostanza attiva glifosate, da sola o in associazione, **non possono essere impiegati nelle seguenti aree:** parchi, giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie.*

I prodotti riportati nella tabella sottostante, fatte salve eventuali specifiche indicazioni in etichetta concernenti il campo di impiego e disposizioni regionali più restrittive, possono essere pertanto utilizzati ai sensi del PAN*sol* nelle rimanenti aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, ***in condizioni di impossibilità di utilizzo di mezzi alternativi di controllo delle infestanti***. La verifica di ammissibilità del trattamento fitosanitario contenente le necessarie valutazioni tecniche, deve essere oggetto di specifica relazione conservata agli atti delle Amministrazioni territorialmente competenti, sottoscritta da un consulente tecnico abilitato ai sensi del D. Inm. 22/01/2014 e dal rappresentante legale della ditta esecutrice del trattamento.

**Glifosate**

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Impieghi
BARCLAY GALLUP BIOGRADE 360	14838	Aree ed opere civili
BUGGY TF	11854	Aree ed opere civili
GLIFENE BIOGRADE	16831	Aree ed opere civili
GLIFENE HP	8656	Aree ed opere civili
GLIFOSAR FLASH	14837	Aree ed opere civili
GLIPHOGAN TOP CL	15096	Aree ed opere civili
GLYFOS DAKAR	12972	Aree ed opere civili
GIYFOS PRO	11494	Aree ed opere civili
GLYFOS ULTRA	10209	Aree ed opere civili
KLARO KIT	9463	Aree ed opere civili (Revocato – smaltimento scorte entro 03/09/2019)
KLARO ULTRA	10456	Aree ed opere civili
MARTÒ	15883	Viali, strade, marciapiedi, terrazzi inghiaati
MASTIFF ULTRA	10509	Aree ed opere civili
PANTOX 360 SUPER	16833	Aree ed opere civili
PANTOX MAX	16255	Aree ed opere civili
PREMIUM TOP	10494	Aree ed opere civili (Revocato – smaltimento scorte entro 03/09/2019)
RASIKAL PRO	14760	Aree ed opere civili
RODEO GOLD	10672	Aree ed opere civili (Revocato – smaltimento scorte entro 03/09/2019)

ROUNDUP BIOFLOW	8382	Aree ed opere civili
ROUNDUP CITTAVERDE	9773	Aree ed opere civili (Revocato – smaltimento scorte entro 03/09/2019)
ROUNDUP PLATINUM	14737	Aree ed opere civili
SECCHERBA RESPECT	9380	Aree ed opere civili
SHAMAL MK PLUS	10584	Aree ed opere civili (Revocato – smaltimento scorte entro 03/09/2019)
SILGLIF ST	16794	Aree ed opere civili
TAIFUN MK CL	15401	Aree ed opere civili
TOUCHDOWN	7919	Aree ed opere civili
TOUCHDOWN HOBBY	13801	Aree ed opere civili
TRUSTEE 450	14947	Aree ed opere civili

### Glifosate + Acido pelargonico

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Impieghi
ROUNDUP RAPIDO	14885	Viali, sentieri pedonali

### Indicazioni per la corretta applicazione delle disposizioni previste al paragrafo A.5.6 del PAN per quanto concerne la classificazione di pericolo dei prodotti fitosanitari da utilizzarsi nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili - All.to n. 2 al verbale del CTS del 5 luglio 2017 - Aggiornato ottobre 2017

Il 1° giugno 2017, ai sensi dell'art. 61 del regolamento (CE) n 1272/2008 (regolamento CLP), si è concluso il periodo di moratoria concesso per le miscele, tra cui i prodotti fitosanitari, etichettate ed imballate secondo la direttiva 1999/45/CE (DPD). A partire dalla suddetta data, pertanto, tutti i prodotti fitosanitari presenti in commercio dovranno essere imballati ed etichettati secondo i requisiti previsti dal citato regolamento.

Ciò premesso, si ritiene necessario fornire agli utilizzatori professionali indicazioni in merito alla classificazione CLP dei prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione, o da gruppi vulnerabili, in conformità ai requisiti del PAN.

Si fa riferimento, in particolare, al seguente paragrafo del capitolo A.5.6 del PAN *“Nelle aree agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte salve determinazioni più restrittive delle Autorità locali competenti, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri”*.

La seguente tabella riporta le indicazioni di pericolo (frasi H) corrispondenti alle classificazioni “Tossico” e “Molto Tossico” e alle frasi di rischio R, di cui al paragrafo sopra riportato, previste per i prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione, o da gruppi vulnerabili, in conformità ai requisiti del PAN.

**Tabella 1.** Conversione classificazione frasi di rischio DPD - frasi di pericolo CLP

Classificazione secondo D.Lgs. n. 65/2003 DPD		Classificazione secondo regolamento 1272/2008 CLP	
R23	Tossico per inalazione	H330	<b>Letale se inalato</b>
		H331	<b>Tossico se inalato</b>
		H370	<b>Provoca danni agli organi</b> (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
		H371	<b>Può provocare danni agli organi</b> (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
		H372	<b>Provoca danni agli organi</b> (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R24	Tossico per contatto con la pelle	H373	<b>Può provocare danni agli organi</b> (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
		H310	<b>Letale a contatto con la pelle</b>
		H311	<b>Tossico a contatto con la pelle</b>
		H370	<b>Provoca danni agli organi</b> (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
		H371	<b>Può provocare danni agli organi</b> (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H372	<b>Provoca danni agli organi</b> (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)		

Classificazione secondo D.Lgs. n. 65/2003 DPD		Classificazione secondo regolamento 1272/2008 CLP	
			medesimo pericolo)
		<b>H373</b>	<b>Può provocare danni agli organi</b> (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
<b>R25</b>	Tossico per ingestione	<b>H300</b>	<b>Letale se ingerito</b>
		<b>H301</b>	<b>Tossico se ingerito</b>
		<b>H370</b>	<b>Provoca danni agli organi</b> (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
		<b>H371</b>	<b>Può provocare danni agli organi</b> (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
		<b>H372</b>	<b>Provoca danni agli organi</b> (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
		<b>H373</b>	<b>Può provocare danni agli organi</b> (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
<b>R26</b>	Molto tossico per inalazione	<b>H330</b>	<b>Letale se inalato</b>
		<b>H370</b>	<b>Provoca danni agli organi</b> (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
<b>R27</b>	Molto tossico per contatto con la pelle	<b>H310</b>	<b>Letale a contatto con la pelle</b>
		<b>H370</b>	<b>Provoca danni agli organi</b> (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
<b>R28</b>	Molto tossico per ingestione	<b>H300</b>	<b>Letale se ingerito</b>
		<b>H370</b>	<b>Provoca danni agli organi</b>

Classificazione secondo D.Lgs. n. 65/2003 DPD		Classificazione secondo regolamento 1272/2008 CLP	
			(viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
<b>R40</b>	Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti	<b>H351</b>	<b>Sospettato di provocare il cancro</b> (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
<b>R42</b>	Può provocare sensibilizzazione per inalazione	<b>H334</b>	<b>Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato</b>
<b>R43</b>	Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	<b>H317</b>	<b>Può provocare una reazione allergica della pelle</b>
<b>R60</b>	Può ridurre la fertilità	<b>H360F</b>	<b>Può nuocere alla fertilità</b> (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
<b>R61</b>	Può danneggiare i bambini non ancora nati	<b>H360D</b>	<b>Può nuocere al feto</b> (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
<b>R62</b>	Possibile rischio di ridotta fertilità	<b>H361f</b>	<b>Sospettato di nuocere alla fertilità</b> (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
<b>R63</b>	Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati	<b>H361d</b>	<b>Sospettato di nuocere al feto</b> (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
<b>R68</b>	Possibilità di effetti irreversibili	<b>H341</b>	<b>Sospettato di provocare alterazioni genetiche</b> (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

Sulla Banca Dati Prodotti Fitosanitari del Ministero della Salute, è possibile consultare tutti gli aggiornamenti e la lista completa dei principi attivi e/o formulati commerciali disponibili.

